Mediatore europeo

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. *Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra* politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione nel caso 1302/2009/TS - Ritardo nella risposta a una domanda iniziale di accesso a documenti

Decisione
Caso 1302/2009/TS - **Aperto(a) il** 22/07/2009 - **Decisione del** 15/12/2010

L'Osservatorio europeo delle imprese (CEO) è una ONG che ha l'obiettivo di promuovere la trasparenza nel funzionamento delle istituzioni dell'UE. Il CEO ha presentato alla Commissione una richiesta di accesso a documenti e informazioni riguardanti i negoziati commerciali UE-India, UE-ASEAN e UE-Corea. La Commissione ha registrato le richieste nel febbraio 2008. Nel dicembre 2008 la Commissione ha accordato un parziale accesso pubblico ai documenti richiesti.

Nella sua denuncia al Mediatore, il CEO ha sostenuto che la Commissione aveva ritardato inutilmente la risposta alle domande iniziali e, così facendo, aveva violato il regolamento 1049/2001.

Nella sua decisione, il Mediatore ha rilevato che il regolamento 1049/2001, che disciplina l'accesso ai documenti, stabilisce una procedura in due fasi per l'esame delle domande. Se l'istituzione non risponde a una domanda iniziale entro 15 giorni lavorativi, il richiedente ha il diritto di presentare una domanda di conferma. Se la domanda di conferma è respinta, o in mancanza di risposta entro 15 giorni lavorativi, il richiedente ha il diritto di portare la questione dinanzi al Tribunale, o di presentare una denuncia presso il Mediatore europeo. Nel caso di specie, il denunciante non ha presentato una domanda di conferma, ma ha scelto di attendere la decisione della Commissione sulle domande iniziali. Nel corso del trattamento delle domande iniziali, la Commissione ha informato il denunciante a più riprese che, a causa della loro complessità, queste non potevano essere trattate entro i termini previsti dal regolamento 1049/2001. Poiché il denunciante ha scelto di non presentare una domanda di conferma, pur avendone il diritto, il Mediatore ha concluso che, durante il corso dell'indagine, il denunciante è stato soddisfatto delle spiegazioni fornite dalla Commissione. Il Mediatore ha pertanto ritenuto

che non fossero necessarie ulteriori indagini.

Il Mediatore ha rilevato, tuttavia, che la Commissione non aveva fornito al denunciante l'indicazione di quanto tempo avrebbe impiegato per trattare la domanda iniziale. Il Mediatore ha osservato che in casi futuri sarebbe opportuno che la Commissione fornisse tale indicazione, al fine di consentire ai richiedenti di prendere una decisione informata riguardo all'opportunità di presentare subito una domanda di conferma. Il Mediatore ha formulato un'ulteriore osservazione a questo proposito e ha invitato la Commissione a informarlo entro sei mesi delle eventuali misure che potrebbe adottare in relazione a quanto rilevato.

Il contesto della denuncia

1. La denuncia riguarda presunti ritardi da parte della Commissione europea nel fornire una risposta alle domande di accesso ai documenti.

2. Il denunciante è l'Osservatorio Corporate Europe ("CEO"), una ONG con sede a Bruxelles. Il 7 febbraio 2 008 l'amministratore delegato ha chiesto alla direzione generale del Commercio della Commissione europea ("DG Commercio") l'accesso ai documenti relativi ai negoziati commerciali UE-India, UE-ASEAN e UE-Corea. Lo stesso giorno, la DG Commercio ha inviato al denunciante un avviso di ricevimento, informandola altresì che la Commissione aveva registrato le sue richieste come domande di accesso ai documenti e accesso alle informazioni. Ha inoltre informato l'amministratore delegato che, dato il numero significativo di documenti richiesti (in un totale di dodici richieste distinte) e la lunghezza di tali documenti, la Commissione avrebbe bisogno di un certo tempo per identificarli e analizzarli. Pertanto, la Commissione non ha potuto garantire che sarebbe stata in grado di gestire le richieste entro i termini [1] previsti dal regolamento 1049/2001.

3. Con lettera del 14 febbraio 2008, la DG Commercio ha chiesto al denunciante di presentare ulteriori chiarimenti in merito alle sue domande iniziali. Il CEO ha inviato ulteriori chiarimenti con lettera del 19 febbraio 2008. Con lettera del 20 febbraio 2008, la DG Commercio ha risposto affermando che le informazioni fornite dal denunciante erano utili. La DG Commercio ha assicurato all'amministratore delegato che avrebbe fornito una risposta non appena fosse in grado di individuare e riesaminare tutti i documenti in questione, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001.

4. Con lettera del 6 agosto 2008, l'amministratore delegato ha chiesto alla DG Commercio informazioni sul trattamento della sua richiesta di accesso ai documenti.

5. Con lettera del 7 agosto 2008, la DG Commercio ha informato il denunciante che, dato il numero significativo e l'ampia gamma di documenti richiesti, il processo di loro gestione avrebbe comportato il lavoro di molte squadre all'interno della DG. Ha aggiunto che la DG Commercio ha ora completato l'identificazione dei documenti e che era in corso di revisione per garantire che potesse procedere alla loro pubblicazione.

6. Con lettere dell'8 dicembre 2008 e del 19 dicembre 2009, la DG Commercio ha informato l'amministratore delegato di aver deciso di concedere un accesso parziale ai documenti relativi, rispettivamente, ai negoziati commerciali UE-India, UE-ASEAN e UE-Corea.

7. Il 19 maggio 2009 il denunciante ha presentato al Mediatore una denuncia in merito ai ritardi verificatisi nel trattamento delle suddette richieste di accesso ai documenti.

Oggetto dell'indagine

8. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle seguenti accuse e richieste:

Asserzione

Le risposte della Commissione alle domande iniziali del denunciante per l'accesso ai documenti e alle informazioni riguardanti i negoziati commerciali UE-India, UE-ASEAN e UE-Corea sono state inutilmente ritardate e, in quanto tali, hanno violato il regolamento 1049/2001.

Rivendicazione

La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dei termini per il trattamento delle domande a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001.

L'inchiesta

9. Il 22 luglio 2009 il Mediatore ha trasmesso la denuncia alla Commissione. La Commissione ha formulato il suo parere, che è stato trasmesso al denunciante con un invito a presentare osservazioni. Il denunciante ha presentato le sue osservazioni il 28 novembre 2009.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Allegazione e reclamo

Argomenti presentati al Mediatore

10. Nel suo parere, la Commissione ha riconosciuto che vi sono stati ritardi nel rispondere alle richieste di accesso del denunciante ai documenti relativi ai negoziati commerciali UE-India, UE-Corea e UE-ASEAN e ha espresso rammarico per tali ritardi.

11. La Commissione ha affermato che, nel trattare le richieste di accesso ai documenti,

l'istituzione deve, conformemente alla giurisprudenza pertinente, prendere in considerazione anche il principio di buona amministrazione. A tale riguardo, la Commissione ha fatto riferimento al punto 101 della causa T- *2/05 Verein für Konsumenteninformation/Commissione* [2] , che afferma quanto segue:

" *Non occorre tuttavia ricordare che un richiedente può presentare una domanda di accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, relativo ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, forse per motivi banali, imponendo così un volume di lavoro per il trattamento della sua richiesta che potrebbe paralizzare molto sostanzialmente il corretto funzionamento dell'istituzione. Occorre altresì rilevare che, quando una domanda riguarda un numero molto elevato di documenti, il diritto dell'istituzione di cercare una "soluzione equa" insieme alla ricorrente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, riflette la possibilità di tener conto, anche se in modo particolarmente limitato, della necessità, se del caso, di conciliare gli interessi del richiedente con quelli di buona amministrazione* .

12. La Commissione ha inoltre precisato che, al fine di tener conto del principio di buona amministrazione, l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001 prevede che le istituzioni possano conferire alla ricorrente una soluzione equa nel caso di una domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti. Inoltre, una soluzione equa può consistere in termini prolungati. La Commissione ha ritenuto che l'interesse per una buona amministrazione debba essere preso in considerazione anche nei casi in cui richieste multiple e talvolta complesse siano presentate entro un breve lasso di tempo.

13. La Commissione ha dichiarato che, nel caso di specie, la DG Commercio ha informato il denunciante in diverse occasioni che il trattamento delle sue richieste di accesso ai documenti riguardanti i negoziati commerciali UE-India, UE-Corea e UE-ASEAN richiederebbe più tempo. La Commissione ha sottolineato che, nella sua lettera del 17 aprile 2008, la DG Commercio ha fatto riferimento al numero significativo di richieste presentate dal denunciante dall'inizio dell'anno e le ha comunicato che non poteva essere garantita una risposta entro i termini stabiliti. Inoltre, con lettera del 10 settembre 2008, la DG Commercio ha indicato di trovarsi nelle fasi finali del trattamento delle altre richieste di accesso ai documenti presentate dal denunciante. La Commissione ha sottolineato che, nel 2008, il denunciante ha presentato 22 delle 166 domande ricevute dalla DG Commercio per l'accesso ai documenti detenuti e che tale cifra rappresentava il 13,25 % del numero totale di richieste ricevute dalla DG in questione.

14. La Commissione ha sottolineato che, nel corso degli ultimi due anni, G Trade ha introdotto diverse misure per migliorare e accelerare il trattamento dell'accesso alle richieste di documenti e per informare il proprio personale della necessità di gestire le richieste di accesso ai documenti secondo i più elevati standard professionali. La Commissione ha assicurato che avrebbe continuato a compiere tali sforzi, con particolare attenzione, in primo luogo, a garantire che le richieste complesse siano trattate entro termini ragionevoli e, in secondo luogo, in caso di ritardi, tenendo il richiedente informato su come procede il trattamento delle sue richieste.

15. La Commissione ha poi spiegato che i ritardi nel caso di specie erano dovuti alla complessità delle richieste del denunciante e al fatto che essa aveva contemporaneamente

ricevuto un gran numero di richieste complesse, la cui gestione richiedeva risorse significative, nonché dalla " *attenta gestione dei conflitti di allocazione delle risorse* ". La Commissione ha ricordato che la maggior parte delle numerose richieste ricevute dalla DG Commercio tendono ad essere semplici e possono essere facilmente risolte, poiché in genere riguardano uno o pochi documenti ben identificati. Alcune richieste, tuttavia, sono estremamente complesse. Le richieste complesse riguardano, ad esempio, registrazioni non identificate delle riunioni, o tutta la corrispondenza, comprese le e-mail, con un elenco non esaustivo di organizzazioni per periodi di tempo, che possono durare fino a quattro anni, in cui vengono discussi negoziati con un determinato paese o un raggruppamento regionale. La Commissione ha poi esposto dettagliatamente i motivi dei ritardi nel caso di specie.

16. La Commissione ha spiegato che la richiesta del denunciante di accedere al pubblico ai documenti relativi ai negoziati commerciali UE-India, UE-ASEAN e UE-Corea riguardava tre o quattro diverse unità all'interno della DG Commercio. Queste unità erano guidate dall'unità con responsabilità geografica complessiva per la regione in questione, nonché dal gabinetto del commissario per il commercio. Le richieste che riguardano un intero processo negoziale comportano, pertanto, la revisione di un gran numero di fascicoli ed e-mail per identificare il materiale che potrebbe rientrare nell'ambito di una determinata richiesta. Una volta individuati i documenti richiesti, essi sono valutati secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, al fine di accertare se uno qualsiasi dei materiali che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta non debba essere messo a disposizione. Tali richieste possono richiedere il coinvolgimento di quattro o otto funzionari di scrivania. Inoltre, le richieste più complesse si concentrano spesso su settori in cui il processo negoziale è più attivo, ad esempio, in questo caso, nei negoziati con l'India, l'ASEAN o la Corea. Ciò crea inevitabilmente conflitti in termini di allocazione delle risorse.

17. La Commissione ha sottolineato che le tre richieste del denunciante, che sono oggetto della presente denuncia, erano solo tre delle dodici richieste presentate entro un termine di due giorni. Di queste dodici richieste, dieci erano complesse. Di conseguenza, diverse unità all'interno della DG Commercio hanno dovuto dare seguito a tali richieste. Da un lato, l'unità geografica interessata da ciascuna domanda e, dall'altro, le unità che trattano gli scambi di servizi, la proprietà intellettuale o gli aspetti ambientali degli accordi. Il secondo gruppo ha dovuto partecipare a tutti i negoziati commerciali in corso. Di conseguenza, queste unità hanno dovuto far fronte a una grande quantità di richieste che sono state presentate in un lasso di tempo molto breve. L'esame e il trattamento di tali richieste non solo hanno dovuto essere effettuati in parallelo con i lavori quotidiani dei negoziati, ma sono stati, inevitabilmente, anche interrotti da viaggi legati a cicli di negoziati.

18. La Commissione ha poi sottolineato che, nel caso dei negoziati internazionali, vi è un'inevitabile tensione tra due considerazioni: da un lato, la necessità di negoziare in modo efficace e in buona fede per ottenere il miglior accordo possibile; tale necessità può richiedere che determinate informazioni sensibili siano mantenute riservate, almeno durante i negoziati; D'altro canto, i principi generali di trasparenza, come quelli contenuti nel regolamento 1049/2001, che disciplinano il lavoro della Commissione e delle altre istituzioni dell'Unione.

19. La Commissione ha affermato che, a causa della tensione tra gli obiettivi summenzionati, deve essere effettuata una valutazione molto delicata per quanto riguarda ciò che può o non può essere reso pubblico. Ciò spiega perché il regolamento 1049/2001 consente di valutare l'interesse pubblico alla trasparenza rispetto ad altri fattori, come il potenziale danno che può verificarsi se le posizioni negoziali dell'UE vengono rivelate prematuramente ai suoi partner negoziali. Ad esempio, la perdita di posti di lavoro nell'UE causata da paesi terzi che si ritorsionino ingiustamente contro le imprese che segnalano all'UE pratiche commerciali sleali o ostacoli; o l'indebolimento del processo decisionale dell'UE se la Commissione, il Consiglio o il Parlamento non possono più cercare, talvolta confidenziale, il parere informato delle organizzazioni esterne sulla posizione che dovrebbe essere adottata per raggiungere buoni accordi commerciali. Inoltre, le domande di accesso del pubblico ai documenti richiedono che i documenti in questione siano sottoposti a un controllo approfondito da parte di personale sufficientemente esperto, consapevole delle questioni in questione e che abbia familiarità con le norme in materia di accesso ai documenti. Inoltre, ciò deve essere fatto allo stesso modo nel corso dei vari negoziati per garantire la trasparenza globale e la coerenza per quanto riguarda l'accesso ai documenti richiesti. Per i motivi che precedono, la gestione di tali richieste è sia ad alta intensità di tempo che di risorse.

20. La Commissione ha quindi richiamato l'attenzione sui termini molto ristretti contenuti nel regolamento (CE) n. 1049/2001. Essa ha precisato che, in caso di richieste complesse, occorre attribuire una certa priorità alle richieste e, nel caso di specie, le tre domande cui si riferisce la presente censura sono state quelle a cui è stata data risposta per ultima. La Commissione ha affermato che la necessità di dare priorità è riconosciuta nel regolamento stesso, poiché l'articolo 6 di detto regolamento stabilisce che "nel caso di una domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, le istituzioni interessate possono conferire al richiedente in modo informale, al fine di trovare una soluzione equa". La Commissione ha ricordato che la DG Commercio ha più volte informato il denunciante che ci sarebbe voluto del tempo per gestire le tre richieste del denunciante. La Commissione ha confutato con forza qualsiasi suggerimento secondo cui la DG Commercio avesse adottato una politica deliberata di ritardo nel rispondere alle richieste in questione. La Commissione ha sostenuto che i ritardi riscontrati sono dovuti piuttosto al tempo necessario per gestire, coordinare e rivedere questa serie di richieste particolarmente complessa, nonché per garantire che la DG Commercio abbia adottato un approccio coerente e trasparente.

21. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che è proprio la mancanza di trasparenza nei processi di consultazione della DG Commercio che costringe i gruppi di interesse pubblico, tra cui il denunciante, a presentare richieste relativamente complesse e numerose di accesso ai documenti se vogliono scoprire, conformemente alla pertinente comunicazione della Commissione, " *quali questioni sono in fase di sviluppo, quali meccanismi vengono utilizzati per consultare, chi viene consultato e perché, cosa ha influenzato le decisioni nella formulazione della politica* [3] ". Il denunciante ha riconosciuto la complessità delle sue richieste di accesso ai documenti, ma ha sostenuto che la necessità di molte delle sue richieste potrebbe essere attenuata o che le sue richieste potrebbero essere meno complicate se la DG Commercio, ad esempio, utilizzasse il suo sito web per rendere disponibili elenchi aggiornati di riunioni e corrispondenza su questioni specifiche. Il denunciante ha affermato che una maggiore

trasparenza in questo modo proattivo non solo ridurrebbe il numero e il volume di accesso alle richieste di documenti, ma sarebbe anche più in linea con le ripetute garanzie della DG Commercio di essere fermamente impegnate a operare in modo trasparente, aperto e responsabile.

22. Il denunciante ha poi sostenuto che la politica restrittiva della DG Commercio in materia di accesso ai documenti aumenta inutilmente il suo carico di lavoro nel trattare le richieste di tale accesso. Il denunciante ha affermato che, mentre, in precedenza, la DG Commercio pubblicava documenti interi, ora impiega un complicato sistema di cancellazione di parti di documenti che non sono esplicitamente menzionati nelle richieste e che, pertanto, sono considerati "non pertinenti". Il denunciante ha affermato che questo approccio richiede particolarmente tempo poiché, in presenza di diverse richieste separate di accesso del pubblico a un documento specifico, il documento deve essere rilasciato con parti diverse cancellate, a seconda della natura di ciascuna singola richiesta. Il denunciante lo ha illustrato a titolo di esempio in cui gli stessi verbali sono stati comunicati all'amministratore delegato in cinque versioni diverse, poiché è stato necessario presentare cinque diverse richieste. Il denunciante ha affermato che tale pratica può rendere i documenti parzialmente rilasciati di difficile comprensione e può anche essere la causa di nuove richieste di accesso all'intero documento, il che, a sua volta, aumenta il carico di lavoro del team che si occupa delle richieste di accesso ai documenti detenuti dalla DG Commercio.

23. Il denunciante ha poi sostenuto che il modo in cui la DG Commercio ha dato priorità alle sue dodici richieste di accesso ai documenti, che ha presentato entro due giorni all'inizio del 2008, aveva contraddetto le priorità espresse dall'amministratore delegato. Nella sua e-mail del 19 febbraio 2008, l'amministratore delegato ha espressamente chiesto alla DG Commercio di dare priorità alle sue richieste in merito ai negoziati commerciali UE-India, UE-ASEAN e UE-Corea. Tuttavia, come ha sottolineato la stessa Commissione, a causa di alcune priorità interne, " *le tre risposte a queste richieste sono state quelle a cui è stata data risposta ultima* ". Il denunciante ha affermato che la definizione delle priorità della Commissione non costituiva, ovviamente, una " *soluzione equa* " come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda le domande di accesso a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti.

24. Il denunciante ha poi sostenuto che la DG Commercio ritarda deliberatamente le sue risposte alle richieste di accesso ai documenti di alcuni gruppi della società civile al fine di impedire alla società civile di esaminare determinate politiche e negoziati commerciali quando i processi sono ancora in corso e durante il periodo in cui potrebbero essere contestati. Secondo il denunciante, questa strategia deliberata mira a negare alla società civile la possibilità di partecipare alle decisioni politiche in corso. A sostegno di tale argomentazione, il denunciante ha fatto riferimento a un documento interno della DG Commercio in cui il direttore generale (allora) ha scritto (per quanto riguarda una richiesta separata *di accesso ai documenti) che "dato l'atteggiamento ostile di alcune ONG (tra cui l'Osservatorio Corporate Europe) nei confronti dei negoziati GATS e dei nostri contatti con l'industria, e tenuto conto della mancanza di moderazione da parte dell'Osservatorio Corporate Europe nell'utilizzare citazioni molto selettive, allontanate dal loro contesto adeguato dai documenti che ha ottenuto per attirare l'attenzione*

dei media, è molto probabile che, se abbiamo dato accesso al pubblico alla corrispondenza ricevuta dall'industria, le nostre relazioni con quest'ultimo potrebbero essere seriamente compromesse". Il denunciante ha affermato che tale quota indica che la DG Trade ha una posizione restrittiva nei confronti della società, e che le sue relazioni con quest'ultimo potrebbero essere seriamente compromesse.

Valutazione del Mediatore

25. Il regolamento 1049/2001 istituisce una procedura in due fasi per il trattamento delle domande di accesso ai documenti. Un richiedente può presentare una domanda iniziale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Se tale domanda è respinta (in tutto o in parte), o se non viene ricevuta alcuna risposta entro termini definiti, il richiedente ha il diritto di presentare domanda di conferma ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1049/2001. Se tale domanda di conferma viene respinta (in tutto o in parte), o se non viene ricevuta alcuna risposta entro termini definiti, il richiedente ha il diritto di sottoporre la questione al Tribunale. Il richiedente ha inoltre il diritto di presentare una denuncia al Mediatore in merito al rifiuto di concedere l'accesso del pubblico.

26. L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (Trattamento delle domande iniziali) dispone quanto segue:

"1. La domanda di accesso a un documento deve essere trattata tempestivamente. L'avviso di ricevimento è inviato al richiedente. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso a norma dell'articolo 10 entro tale termine o, in risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta dell'istituzione, presentare una domanda di conferma chiedendo all'istituzione di riesaminare la propria posizione.

3. In casi eccezionali, ad esempio in caso di domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il richiedente sia informato in anticipo e che siano motivate in modo circostanziato.

4. La mancata risposta da parte dell'istituzione entro il termine prescritto autorizza il richiedente a presentare una domanda di conferma."

27. Come risulta dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento 1049/2001, la conseguenza del mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7, paragrafo 3, è che il richiedente diventa *autorizzato* a presentare una domanda di conferma ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1049/2001. Vale tuttavia la pena notare che l'articolo 7,

paragrafo 4, non impone alcun limite per quanto riguarda precisamente *quando* , dopo la scadenza di tali termini, è presentata una domanda di conferma in relazione alla mancata risposta a una domanda iniziale [4] In sintesi, è possibile presentare una domanda di conferma in *qualsiasi momento* successiva alla scadenza dei termini prescritti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 3. Ciò implica anche che un richiedente può *scegliere* , per un periodo di tempo indeterminato, di attendere una decisione in relazione a una domanda iniziale. Pertanto, i termini di cui all'articolo 7 devono essere intesi come meccanismi che consentono ai richiedenti di scegliere una delle seguenti opzioni:

1) presentare domande di conferma *in qualsiasi momento* dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 7;

o in alternativa,

2) attendere una decisione sulla domanda iniziale.

28. Nel caso di specie, la Commissione ha superato i termini di cui all'articolo 7 del regolamento 1049/2001. In tali circostanze, il denunciante era *autorizzato* a presentare una domanda di conferma in qualsiasi momento (fino al momento in cui la Commissione ha risposto alle tre richieste di accesso del pubblico pertinenti nel dicembre 2008 [5]). In sintesi, il denunciante, pur potendo presentare immediatamente una domanda di conferma, una volta scaduti i termini prescritti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 3, aveva anche il diritto di scegliere di attendere una decisione della Commissione.

29. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1049/2001 stabilisce che la domanda di accesso a un documento deve essere trattata tempestivamente. Ciò implica che l'applicazione dovrebbe essere trattata nel minor tempo possibile. Pertanto, se i termini di cui all'articolo 7 non sono rispettati e il richiedente sceglie di non esercitare immediatamente il suo diritto di presentare una domanda di conferma, l'istituzione interessata dovrebbe, in ogni caso, continuare a cercare di rispondere alla domanda nel più breve tempo possibile.

30. L'esatto periodo di tempo necessario per trattare una richiesta dipenderà da una serie di fattori, tra cui il numero di documenti richiesti, la loro lunghezza e complessità e, soprattutto, la complessità e la sensibilità delle questioni che possono sorgere in relazione alle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento 1049/2001.

31. Il Mediatore ritiene che, se un'istituzione si trova di fronte a un'esigenza oggettiva di un periodo di tempo prolungato per elaborare una domanda iniziale, sarebbe conforme ai principi di buona amministrazione se l'istituzione dovesse spiegare a un richiedente i motivi per cui tale necessità sorge, nonché fornire al richiedente un'indicazione del tempo necessario per elaborare la domanda iniziale. Il richiedente richiede tali informazioni per decidere con cognizione di *causa* se sia nel suo interesse esercitare la sua facoltà di presentare una domanda di conferma o, piuttosto, di attendere la decisione dell'istituzione in merito alla domanda iniziale.

32. Nel caso di specie, la Commissione ha spiegato il ritardo nel rispondere alla domanda iniziale facendo riferimento alla complessità e alla portata delle richieste in questione, alle difficoltà derivanti dal fatto che i negoziati erano in corso e alla necessità di consultare varie squadre all'interno della DG Commercio. Per quanto riguarda il mancato rispetto da parte della Commissione della richiesta del denunciante di trattare in primo luogo le tre richieste, che sono oggetto della presente indagine, la Commissione ha spiegato che ciò era dovuto, in particolare, alla *complessità* di tali tre richieste. La Commissione ha dichiarato che non potevano essere affrontati, da un lato, a causa dell'entità del lavoro svolto nella loro valutazione e, dall'altro, del processo di priorità che doveva essere svolto nel rispondere alle numerose richieste di accesso ai documenti presentate dal denunciante. Altre spiegazioni e giustificazioni presentate dalla Commissione sono state l'entità del lavoro causato da altre richieste di accesso ai documenti, gran parte delle quali sono state presentate dal denunciante, e la necessità di dare priorità alle richieste. La Commissione ha sottolineato di aver trattato positivamente le altre nove richieste di accesso ai documenti presentate dal denunciante.

33. Il denunciante, nel caso di specie, non ha presentato domande di conferma in relazione alle tre richieste controverse nel periodo precedente al dicembre 2008. Il denunciante, di fatto, *ha scelto* di attendere le decisioni della Commissione in relazione alle sue domande iniziali e di non imporre un termine rigoroso alla Commissione. Da tali azioni si può solo concludere che, all'epoca, il denunciante era convinto dalle spiegazioni della Commissione in merito al trattamento delle sue domande iniziali.

34. Nelle sue osservazioni al Mediatore, il denunciante afferma ora che la Commissione ha commesso un errore nel modo in cui ha dato priorità alle sue richieste e che ha deliberatamente ritardato la pubblicazione dei documenti mentre i negoziati commerciali in questione erano in corso. Tuttavia, se questo fosse il punto di vista del denunciante durante il periodo in cui la Commissione stava esaminando le domande iniziali, avrebbe potuto presentare una domanda di conferma in qualsiasi momento, ma non lo ha fatto. Inoltre, non vi sono elementi che suggeriscano che la Commissione abbia cercato di indurre in errore il denunciante in merito alla complessità del riesame svolto dall'istituzione.

35. Il Mediatore osserva, tuttavia, che, nel caso di specie, la Commissione non sembra aver fornito al denunciante un'indicazione del tempo necessario per trattare la sua domanda. Il Mediatore ritiene opportuno che la Commissione fornisca tale indicazione nei casi futuri. Ciò consentirebbe ai richiedenti di prendere una decisione informata in merito al merito di presentare immediatamente una domanda di conferma. In tale contesto, il Mediatore farà un'ulteriore osservazione.

36. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che non sono necessarie ulteriori indagini nel caso di specie.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente

conclusione:

Nel caso di specie non sono necessarie ulteriori indagini.

Il denunciante e l'istituzione saranno informati di tale decisione.

Ulteriore osservazione

Se non è in grado di trattare una domanda iniziale entro i termini di cui all'articolo 7 del regolamento 1049/2001, la Commissione dovrebbe fornire al richiedente i motivi del ritardo e un'indicazione del tempo necessario per trattare la domanda iniziale. Ciò consentirebbe al richiedente di prendere una decisione informata in merito al merito di presentare immediatamente una domanda di conferma.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 15 dicembre 2010

[1] Il termine per rispondere a una domanda iniziale, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, è di 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda. Inoltre, l'art. 7, n. 3, prevede che, in casi eccezionali, ad esempio in caso di domanda relativa a un documento molto lungo o a un numero molto elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il richiedente sia preventivamente notificato e che siano motivate in modo circostanziato.

[2] Causa T-2/03, *Verein für Konsumenteninformation/Commissione* , Racc. 2005, pag. II-1121.

[3] Comunicazione della Commissione. Verso una cultura rafforzata del consolidamento e del dialogo — Principi generali e norme minime per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione, 11.12.2002, COM(2002) 704 def.

[4] Per contro, l'art. 7, n. 2, esige che una domanda di conferma sia presentata entro 15 giorni dall'eventuale rifiuto *espresso* o espresso rifiuto parziale di concedere l'accesso del pubblico ai documenti.

[5] L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001 stabilisce che un richiedente può presentare una domanda di conferma entro 15 giorni lavorativi in caso di rifiuto totale o parziale. Nel caso di specie, nel dicembre 2008 la Commissione ha concesso un accesso parziale ai tre documenti. Pertanto, il denunciante aveva, a seguito di tali decisioni, quindici giorni lavorativi entro i quali presentare una domanda di conferma, chiedendo all'istituzione di riesaminare la

sua posizione. Il Mediatore non è a conoscenza del fatto che il denunciante abbia presentato tale domanda di conferma.